



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Settore Attività Produttive

**ORDINANZA SINDACALE N. 156 / 13/11/2020**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE STRAORDINARIE VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 E A FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE EMERGENZIALE. ASSETTO TEMPORANEO DELLE ATTIVITÀ DI MERCATO PER CONSENTIRE NEL PERIODO DI EMERGENZA LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA.**

**IL SINDACO**

**VISTE**

- le vigenti norme pubblicate nella sezione "[Raccolta degli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19](#)" della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- le vigenti norme della Regione del Veneto in materia di Covid-19 pubblicate in un'apposita sezione del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
- che l'attività di commercio su aree pubbliche sul territorio comunale si è svolto nel periodo di emergenza trascorso dando applicazione, da ultimo, a quanto previsto al punto "18 Mercati e commercio senza posto fisso" dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 46 del 4 maggio 2020 che ha avuto efficacia temporale dal 4 maggio al 17 maggio 2020 come previsto al punto 30 della stessa Ordinanza;

**VISTE** le proprie ordinanze sindacali e da ultima l'ordinanza sindacale n. 139 del 16 ottobre 2020, nelle quali si rinvia alle linee guida per l'attività di commercio su aree pubbliche approvate a livello nazionale e regionale sulla base delle quali si è svolta l'attività di commercio su aree pubbliche fino al 13 novembre 2020;

**VISTA** l'ordinanza dirigenziale n. 128 del 02.10.2020 valida fino a termine lavori;

**CONSIDERATO CHE**

- l'art. 1 comma 1 del DL n. 19/2020 convertito in Legge 35/2020 stabiliva il termine del periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19, al 31/07/2020;
- l'art. 1 comma 1 del DL n.83 del 30/07/2020 che disponeva la proroga al 15/10/2020 del periodo emergenziale da Covid-19;
- l'art. 1 comma 1 lett. a) del DL n.125 del 07/10/2020 con il quale è stata disposta la proroga al 31/01/2021 della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19;

**VISTI**

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 efficace fino al 24 novembre 2020, che consente l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche nel rispetto delle linee guida delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative del 8 ottobre 2020 – allegato 9 commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti);

-l' art 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 efficace fino al 3 dicembre 2020 che consente l' attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche nel rispetto delle medesime linee guida di cui al punto precedente;

-l' ordinanza del ministro della salute del 4 novembre 2020 e del 10 novembre 2020 valida dal 06.11.2020, che colloca la regione del Veneto nell' allegato 3 con conseguente applicazione dell' art. 1 del Dpcm 03.11.2020;

-l' ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 151 del 12 novembre 2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da virus COVID19. Ulteriori disposizioni" valida dalle ore 24.00 del 13.11.2020 al 22 novembre 2020, che alla lett. a) - a.4 precisa quanto segue: "E' fatto divieto di esercizio dell' attività di commercio nella forma del mercato all' aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- a) nel caso di mercati all' aperto, una perimetrazione;
- b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell' accesso all' area di vendita;
- d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell' allegato 9 del DPCM 3.11.2020;

**RITENUTO** opportuno, per consentire nel periodo di emergenza lo svolgimento dell' attività nella forma di mercato, adottare l' assetto temporaneo del mercato del sabato a Valeggio come da allegato -SP03-H Mercato Valeggio-Covid 19 perimetri e varchi 14 novembre 2020- in ottemperanza all' ordinanza regionale del Veneto n. 151 del 12.11.2020 e della vigente normativa in materia di Covid-19, e che le imprese in essi operanti sono tenute a svolgere l' attività di vendita nel rispetto delle linee guida di cui all' allegato 9 del DPCM 03.11.2020 in continuità con le prescrizioni già in vigore;

**PRESO ATTO** che la planimetria allegata -SP03-H Mercato Valeggio-Covid 19 perimetri e varchi 14 novembre 2020- sono state redatte considerando anche gli aspetti della sicurezza in modo da consentire l' accesso all' area di mercato di mezzi di soccorso sanitario e anticendio nel rispetto della vigente normativa in materia;

**CONSIDERATO** che la normativa e i provvedimenti fino ad ora validi, consentono anche l'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante sul territorio comunale, provvedendo autonomamente all' attuazione delle indicazioni contenute nelle linee guida di cui all' allegato 9 del Dpcm 03.11.2020 ;

**CONSIDERATO** che quanto stabilito in questa ordinanza sindacale potrà essere oggetto di modifiche o integrazioni al fine di garantire lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche sul territorio comunale nel rispetto della vigente normativa;

**CONSIDERATO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**CONSIDERATA** la necessità ed urgenza di emanare questa ordinanza;

**VISTO** l'art. 20 del vigente Regolamento Comunale approvato all'interno del Piano del Commercio sulle aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 aprile 2013, esecutiva;

**SENTITE** le Associazioni di rappresentanza delle imprese che svolgono attività nelle aree di mercato del Comune di Valeggio sul Mincio;

**VISTO** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

## **ORDINA**

per i motivi espressi in premessa che s'intendono pienamente richiamati e recepiti:

1. fino al 22 novembre 2020, fatti salvi successivi provvedimenti, le imprese che svolgono attività di commercio su aree pubbliche nei mercati del sabato a Valeggio e del giovedì a Salionze, o in forma itinerante sul territorio comunale di Valeggio sul Mincio, sono tenute a continuare ad osservare le indicazioni contenute nell' allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, in continuità con le prescrizioni già in vigore ( copia del relativo paragrafo è riportata in allegato a questa ordinanza sindacale );

2. l' assetto temporaneo del mercato del sabato di Valeggio è valido fino all' edizione di sabato 21 novembre 2020 come da planimetria allegata a questa ordinanza sindacale -SP03-H Mercato Valeggio - Covid 19 perimetri e varchi 14 novembre 2020, fatti salvi successivi provvedimenti, fermo restando che per quanto riguarda i lavori di sistemazione della pavimentazione in via Goito, rimane confermato lo spostamento temporaneo di alcuni posteggi, come da ordinanza dirigenziale n. 128 del 02.10.2020, precisando che l' allegata planimetria rispetta le condizioni dell' ordinanza regionale del Veneto n. 151 del 12 novembre 2020 per l' effettuazione dei mercati all' aperto;

4. la Polizia Locale terrà conto della possibilità che uno o più operatori concessionari di posteggio oggetto di spostamento temporaneo nell' area di mercato di Piazza della Repubblica, possono nelle fasi di allestimento della singola edizione del mercato del sabato, essere collocati in posteggi che non fossero occupati per assenza di altri operatori; ciò con priorità nei confronti degli operatori non concessionari (spuntisti) e tenuta conto della graduatoria di anzianità dei concessionari nel caso in cui più operatori richiedano di potersi collocare in uno stesso posteggio libero;

5. è confermato l' attuale assetto dei posteggi del mercato del giovedì di Salionze fino all' edizione di giovedì 19 novembre 2020

#### **AVVERTE**

- che per le violazioni a quanto stabilito da questa ordinanza, per il periodo in cui essa è in vigore, si applica l'articolo 2 del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 che stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;
- che l'articolo 1, comma 15 del Decreto Legge n. 22 del 16 maggio 2020 stabilisce che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 dello stesso Decreto Legge, che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

#### **DISPONE**

- a) la pubblicazione di questa ordinanza all'Albo Pretorio;
- b) la trasmissione di copia di questa ordinanza, per quanto di rispettiva competenza, a:
  - Associazioni di rappresentanza delle imprese che svolgono attività nelle aree di mercato del Comune di Valeggio sul Mincio (FIVA Confcommercio Verona, ANVA Confesercenti Verona, Coldiretti Verona);
  - Responsabile della Polizia Locale del Comune di Valeggio sul Mincio;
  - Responsabile del Settore Lavori Pubblici Manutenzione e Servizi del Comune di Valeggio sul Mincio;
  - Responsabile del Settore Ambiente – Ecologia del Comune di Valeggio sul Mincio;
  - Responsabile dell'Area Servizi alla Persona – Attività Produttive – Risorse Umane del Comune di Valeggio sul Mincio;
  - Stazione Carabinieri di Valeggio sul Mincio;
  - Comando Vigili del Fuoco di Verona;
  - SUEM di Verona;
  - New Central Group di Villafranca di Verona.

## **DEMANDA**

al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona - Attività Produttive - Risorse Umane del Comune di Valeggio sul Mincio – con il supporto dei tecnici incaricati – la definizione degli opportuni adattamenti dell'assetto del mercato del sabato che tenga conto di quanto emerso nel corso delle riunioni che si sono tenute con i rappresentanti provinciali di ANVA Confesercenti e FIVA Confcommercio.

## **INFORMA**

che contro questo provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 oppure in alternativa entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Di dare atto che la presente ordinanza è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 13/11/2020

**I L SINDACO**  
**GARDONI ALESSANDRO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

## COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)

---

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

### **MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO**

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.



Comune di Veggio sul Mincio (VR)

Area Attività Produttive - Commercio

Responsabile Area: Paolo Albertini  
Consigliere delegato: Eva Nocentelli

**Mercato Settimanale del Sabato**

**Assetto planimetrico per emergenza covid 19 - Fase 3**

**Gestione eventuale contingentamento degli ingressi dal 14 novembre 2020**

Tav. SP 03-H

Planimetria generale del mercato:

- Numerazione e layout dei posteggi
- Perimetrazione delle aree di mercato e dei varchi in cui attivare l'eventuale contingentamento degli ingressi

Revisione/aggiornamento: novembre 2020

ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI - ICS  
IstitutoCommercioServizi@gmail.com  
Dott. Antonio Casella  
Arch. Alberto Fabris  
P.I. Antonio Sofia

**Assetto sperimentale per emergenza Covid 19 (dal 14 Novembre 2020)**

